

Carpi, 25 settembre 2020

Verbale Assemblea Straordinaria Associazione Buona Nascita Onlus

Oggi in data 25 Settembre 2020 ore 19,00 presso la sala riunioni della Casa del Volontariato di Via Peruzzi,22 in Carpi si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione BUONA NASCITA Onlus per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore.

Presiede l'assemblea la Presidente dell'associazione Dott.ssa Roberta Copelli e verbalizza la Sig.ra Angela Deroma (in sostituzione della Segretaria Eleonora Ripa).

La Presidente, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, la ritiene idonea a discutere il seguente o.d.g. :

- Modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del Terzo settore (D.lgs.117/2017).

La Presidente illustra all'Assemblea che in base al decreto legislativo 117 /2017 occorre inserire all'interno del proprio statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore.

Le modifiche statutarie obbligatorie sono state inserite con l'ausilio e la supervisione della consulente legale del Centro Servizi per il Volontariato TERRE ESTENSI di Modena (Avvocata Cristina Muzzioli) la quale, ha suggerito, inoltre, di inserire alcune modifiche e integrazioni a completamento dello statuto.

Gli adeguamenti obbligatori per legge prevedono anche la modifica della denominazione sociale dell'Associazione dall'attuale BUONA NASCITA onlus a BUONA NASCITA odv.

La Presidente procede alla lettura dello statuto con le relative modifiche richieste sia dalla normativa sia suggerite dalla Consulente del CVS Terre Estensi:

- Art. 1 : inserimento denominazione BUONA NASCITA odv come da adeguamento riforma terzo settore.

- Art.2 : Sede Legale. Viene modificata in base adeguamento normativa terzo settore.

- Art.3 : Scopo. Viene integrato l'articolo rispetto le finalità sia da quanto predisposto dalla normativa terzo settore sia da quanto suggerito dal consulente legale.

- Art. 4 : Durata. Invariato
 - Art. 5 : relativo al Patrimonio ed Esercizi Sociali. Modificato in base adeguamento normativa del terzo settore.
 - Art. 6 : relativo all'Esercizio Finanziario. Sentito il parere del consulente legale CSV viene tolto il deposito del bilancio 15 gg prima dell'assemblea per la consultazione presso la sede dell'Associazione.
 - Art.7 : Associati. Sentito il parere della consulente legale si toglie la parte relativa ai Soci Fondatori.
 - Art. 8 : relativo Diritto Associati. Invariato
 - Art. 9 : relativo alla perdita qualità di socio. Invariato
 - Art. 10 : Volontari. Articolo ex novo che regola la presenza e l'attività dei volontari all'interno dell'Associazione.
 - Art. 11 ex art. 10 : relativo all'Assemblea. Si integra con quanto richiesto dalla normativa del terzo settore. La convocazione dell'assemblea viene modificata da 20 a 10 gg. su indicazione consulente legale viene introdotto uso tele/videoconferenza e normato. Viene corretto meccanismo modifiche statutarie. Le deleghe da due diventano tre.
 - Art.12 ex art.11 : relativo al Consiglio Direttivo. Vengono apportate le modifiche secondo normativa della riforma terzo settore. Su suggerimento consulente legale si introduce uso tele/videoconferenza e normato. Viene corretto meccanismo convocazione del consiglio direttivo e specificato validità deliberazione.
 - Art. 13 ex art.12 : Presidente. Integrato con quanto richiesto dalla riforma del terzo settore.
 - Art. 14 ex art.13 : Vice Presidente. Si sostituisce " decida" con " ritenga opportuno"
 - Art. 15 ex art. 14 : Segretario. Invariato
 - Art. 16 ex art. 15 : Tesoriere. Invariato
 - Art.17 ex art. 16 : Scioglimento. Modificato in base normativa della riforma del terzo settore.
 - Art. 18 ex art. 17 : Controversie. Invariato
 - Art. 19 : Norme Transitorie. Ex novo. Introdotto secondo normativa della riforma del terzo settore.
- Si procede alla votazione e i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la

Associazione



comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 19.45

Si allega al presente verbale:

- Verbale con modifiche, integrazione, cancellazioni commentato con il consulente legato.
- Verbale approvato in assemblea
- Elenco dei soci partecipanti sia in presenza sia in delega

La Presidente

Il Segretario



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1.

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

" ASSOCIAZIONE BUONA NASCITA - ODV "

Art.2) Essa ha sede legale in Carpi provincia di Modena. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso territorio comunale e data facoltà al Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici, albi o registri nei quali è iscritta.

Art.3) Lo scopo della Associazione è quello di promuovere iniziative di solidarietà attinenti al sostegno della gravidanza, della salute della donna e del bambino in generale in Italia e all'estero.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Al sensi dell'art. 5 del codice del terzo settore l'associazione è attiva nei seguenti settori:

- socio assistenziale, sanitario, socio sanitario, beneficenza e cooperazione internazionale.

Inoltre l'Associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di promuovere progetti di sviluppo sociale, socio-sanitario e culturale attraverso iniziative attinenti:

- iniziative di solidarietà attinenti al sostegno della gravidanza, della salute della donna, del bambino e della famiglia in generale in Italia e all'estero;
- al contrasto della povertà e della malnutrizione;
- supporto all'istruzione;
- all'informazione e consulenza alle persone e famiglie socialmente disagiate;
- alla protezione delle risorse naturali e ambientali;
- a favorire il miglioramento delle infrastrutture mediante la costruzione di pozzi, acquedotti, strade, dighe, sistemi idroelettrici;
- allo sviluppo e miglioramento delle tecniche e pratiche agricole per il sostentamento alimentare;

A tal fine l'Associazione può:

- svolgere attività di cooperazione e di sviluppo volte al miglioramento delle condizioni di vita sia delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo sia delle popolazioni che si trovino in condizioni di difficoltà;
- promuovere ed organizzare opportune forme di collaborazione con Enti Pubblici e Privati e con Istituzioni religiose e laiche;
- assumere ogni opportuna iniziativa di carattere scientifico e culturale, amministrativo-gestionale e legislativo;
- organizzare convegni, riunioni, tavole rotonde, congressi, corsi di formazione, ecc...;
- provvedere a pubblicazioni sull'attività svolta dall'Associazione, produrre materiale audiovisivo, editoriale e quant'altro inerente all'attività stessa e diffondere lo stesso;



- favorire scambi culturali e di formazione e informazione in genere, con Associazioni ed Enti che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie;
- sostenere in qualsiasi forma, in caso di necessità, l'assistenza alla donna e al bambino sia sul territorio nazionale che internazionale;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Con deliberazione dell'assemblea, l'Associazione può estendere la propria attività ad altri settori di interventi compatibili con le finalità dell'Associazione stessa; essa potrà inoltre compiere ogni azione o atto, direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali e potrà avvalersi, per fare ciò, del supporto di professionisti, Enti ed Organismi specializzati, Società ed Istituti Universitari di Ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

DURATA

Art.4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito:

- dalle quote sociali dei soci ordinari, secondo le modalità e la misura fissata annualmente dall'Assemblea dei soci.
- da beni mobili ed immobili;
- da eventuali erogazioni, lasciti, legati e donazioni;
- dei proventi ricavati dall'organizzazione e dalla partecipazione di eventuali manifestazioni di carattere scientifico o promozionale in conformità agli scopi istituzionali dell'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata consentita dall'ordinamento;
- entrate derivanti dall'organizzazione di feste, manifestazioni culturali, manifestazioni ludiche, spettacoli musicali, spettacoli teatrali e comunque eventi organizzati e realizzati allo scopo di raccogliere fondi per l'Associazione.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o qualora se ne ravvii la necessità, entro sei mesi dalla stessa data.

Agli associati è riconosciuto il diritto di prendere visione del Bilancio, nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo relativo ad esso.

ASSOCIATI

Art.7) L'Associazione è composta da Soci ed il loro numero è illimitato.

Possano presentare domanda di ammissione come Soci le persone fisiche che:

- a) condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;
- b) condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni dell'Associazione;
- c) si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'Associazione;
- d) hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva e continuativa alle attività dell'Associazione precedentemente al momento della candidatura a Socio.

Gli Associati si distinguono in Associati Effettivi e Associati Onorari.

E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione puramente temporanea alla vita associativa.

Sono Associati Effettivi coloro che siano ammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Sono Associati Onorari i soggetti la cui attività si è distinta nelle iniziative analoghe e con finalità sovrapponibili a quelle dell'Associazione. Essi non contribuiscono alla costituzione del patrimonio con il versamento della quota sociale e sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. L'eventuale elezione della richiesta può essere impugnata di fronte all'assemblea dei soci.

All'atto di ammissione gli associati verseranno il contributo associativo che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. E' altresì esclusa qualsiasi forma di partecipazione puramente temporanea alla vita associativa.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art.8) Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione, a tenere una condotta morale e civile irreprensibile sia all'interno

dell'Associazione che nella vita privata, ad avere un comportamento corretto ed una massima collaborazione nei confronti dei soci preposti alle cariche sociali.

Gli associati devono inoltre partecipare alle riunioni e collaborare alle iniziative di carattere generale promosse dall'Associazione.

Art.9) La qualità di socio si perde:

a) per decesso del socio; il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

b) per recesso volontario: il socio deve dare comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo della propria volontà di rinunciare alla qualifica di associato. Il recesso avrà decorrenza immediata;

c) per decadenza, con decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

c.1) per morosità: la qualifica di socio decade automaticamente il 31 Dicembre di ogni anno in caso di mancato pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso;

c.2) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

d) per esclusione, con decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

d.1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

d.2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d.3) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendone facoltà di replica.

Il socio deceduto, receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Art. 10 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11) ASSEMBLEA

Le Assemblee regolano la vita associativa, sono sovrane e sono il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando sono regolarmente convocate rappresentano l'universalità degli

associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di aprile ovvero, se sussistano particolari necessità, entro il mese di giugno, per l'approvazione del Bilancio e per l'elezione delle cariche sociali ogni tre anni, o ogni qualvolta necessita il rinnovo delle cariche.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione da inviare tramite lettera scritta e/o posta elettronica a ogni associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, indicandone il giorno, l'ora ed il luogo in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare. La seconda convocazione non potrà essere indetta il giorno stesso della prima.

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del Bilancio corredato della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione svolta nell'anno precedente;
- sull'andamento economico-finanziario, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera l'eventuale nomina di un Presidente onorario su proposta del Consiglio direttivo
- delibera sull'esclusione degli associati e la mancata ammissione pronunciata dal Consiglio direttivo
- su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto.

L'assemblea ordinaria ha inoltre il compito di esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario le relative deliberazioni.

Nelle delibere che riguardano la responsabilità dei membri del consiglio direttivo essi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto sociale e dell'atto costitutivo;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è composta da tutti i Soci Effettivi iscritti all'Associazione in regola nel pagamento della quota annuale, ed è presieduta dal Presidente, in sua assenza da un suo delegato o dal Vice-Presidente se previsto, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei suoi componenti;
- quando l'assemblea o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;

In tutti questi casi il Presidente deve convocare l'assemblea entro un mese.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto specificato in merito allo scioglimento



della Associazione ed alle modifiche statutarie. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, conferendo apposita delega scritta. Gli associati non possono comunque essere portatori, oltre al proprio voto, di più di tre deleghe. Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Art.12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo titolare del potere di gestione ed amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si comporrà di un numero di associati effettivi stabilito di volta in volta dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore cinque e non superiore a quindici. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora oltre la metà dell'organo venga meno per qualunque motivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione:

- I soci con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado;
- il personale dipendente dell'Associazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo i rimborsi spese previsti per gli associati.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, nonché ogni altra nomina che si renda necessaria compreso il Vicepresidente. In caso di impedimenti del Presidente quest'ultimo può nominare un suo delegato per il singolo adempimento all'interno del Consiglio direttivo. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche fra i dipendenti dell'Associazione, nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Consiglio Direttivo ed egli non potrà avere voto deliberativo, ma solamente voto consuntivo.



Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 giorni prima in forma scritta e/o tramite email o supporto internet e in caso di urgenza esso può essere convocato anche telefonicamente. In difetto di convocazione il consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Il Consiglio delibera su tutte le materie attinenti all'amministrazione dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi sociali, non espressamente riservate dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un suo delegato o dal Vice-Presidente se previsto, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. In particolare:

- redige, se opportuno, il Regolamento Generale, recante le norme per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone le norme per l'attuazione del presente Statuto ed ogni regolamento necessario al buon funzionamento dell'Associazione;
- procede alla compilazione del Bilancio ed alla presentazione all'Assemblea;
- nomina i dipendenti e gli impiegati determinandone la retribuzione;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- assume provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- delibera sull'accettazione di eventuali eredità con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Associazione, per analisi di determinati problemi o compiti di consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i componenti dell'organo;
- autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali, per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Associazione;
- propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa a seconda della categoria di appartenenza.

Inoltre al Consiglio è data facoltà di prendere, in via d'urgenza ed eccetto i casi previsti agli Art. 21, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Associazione, salva comunque la ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.

Il Consiglio dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.



Art.13) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed il potere di firma. Il potere di rappresentanza del presidente è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dirige e vigila sull'attività dell'Associazione, in particolare:

- vigila sulla tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- firma la corrispondenza ed, in riunione con il segretario, le carte ed i registri sociali;
- cura, congiuntamente con il Segretario ed il Tesoriere, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili
- prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi quelli atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art.14) VICE-PRESIDENTE

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di nominare un Vicepresidente questo è nominato nella riunione in cui si elegge il Presidente.

Egli ha il compito di coadiuvare, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e di sostituirlo, anche legalmente, in caso di assenza o impedimento.

Il Vice-Presidente opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Art.15) SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Egli cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le Commissioni o Gruppi di Lavoro dell'Associazione.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Associazione, cura la corrispondenza insieme al Presidente, con il quale collabora anche alla tenuta degli inventari.

Il Segretario collabora inoltre con il Tesoriere per la tenuta della contabilità e nella preparazione del Bilancio.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche fra i dipendenti dell'Associazione, nel qual caso, ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Consiglio Direttivo ed egli non potrà avere voto deliberativo, ma solamente voto consultivo.

Art.16) TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo l'elezione.

Compito del Tesoriere, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, è quello di curare la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione, firmando i relativi documenti.

Egli provvede inoltre, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed alla redazione dei Bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

SCIoglimento



Art.17) Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la maggioranza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile la quale provvederà di seguito alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore a fini di assistenza, studio, ricerca in linea con le finalità dell'Associazione., secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

CONTROVERSIE

Art.18) Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non espressamente vietati dalla Legge, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato ai sensi della vigente normativa.

NORME TRANSITORIE

Art 18) Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.
Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Il presidente,

Roberta Cepelli

Roberta Cepelli

Il segretario,

Eleonora Ripa

Eleonora Ripa

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 27 OTT 2020
N° 1960 Atti Privati Serie 3
€ ESL 12

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale,

[Firma]

